

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3857

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NAPOLITANO FRANCESCO

Presentata il 3 marzo 1967

Norma transitoria riguardante il periodo intercorrente tra l'applicazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 15 dicembre 1959, n. 1089, che regola lo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, si è inteso applicare al Corpo le vigenti disposizioni paritetiche degli ufficiali dell'Esercito — Arma dei carabinieri.

La citata legge n. 1089 ha, tuttavia, introdotto alcuni adattamenti che l'esperienza ha, invece, suggerito di eliminare per non perpetuare una sostanziale diversità di trattamento che si è venuta a verificare tra gli ufficiali della Guardia di finanza e quelli delle altre Forze armate.

Con legge n. 887 del 24 ottobre 1966 è appunto eliminata la difformità sopra cennata.

In particolare con la citata legge n. 887 è stata estesa anche agli ufficiali del Corpo la posizione di « a disposizione » nella quale transiteranno gli ufficiali che, in possesso di tutti i requisiti per ben assolvere le funzioni dal grado superiore, valutati e giudicati « idonei » per tre volte, non sono stati iscritti in quadro di avanzamento.

Gli ufficiali « a disposizione », previa nuova valutazione, potranno essere promossi al grado superiore, dopo la promozione del parigrado che li precedevano nel ruolo di appartenenza ed ancora in servizio permanente.

Se questa norma stabilisce per gli ufficiali della Guardia di finanza in servizio al momento dell'entrata in vigore della ripetuta legge n. 887 una parità di trattamento con quelli dell'Esercito, rimane il fatto che un numero limitato di ufficiali del Corpo, trovatisi in una particolare posizione di ruolo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge del 1959 e l'entrata in vigore della recente legge, hanno subito solo i riflessi negativi della prima, e poi della seconda, e dopo tre o più valutazioni, sebbene dichiarati sempre idonei, non hanno potuto conseguire il grado superiore.

Pertanto, essi sono stati danneggiati nuovamente ed in maniera definitiva con l'entrata in vigore della ripetuta legge n. 887.

Si tratta di sanare, per un esiguo numero di ufficiali, una situazione di svantaggio determinata da una norma riconosciuta inadeguata.

Si propone, pertanto, l'approvazione della presente proposta di legge, i cui benefici, di carattere esclusivamente economico, riguarderebbero una diecina di ufficiali, tutti in età avanzata, senza, peraltro, che l'emananda norma rechi alcun pregiudizio per i diritti acquisiti dagli ufficiali rimasti in carriera.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I generali di brigata, i colonnelli ed i tenenti colonnelli della Guardia di finanza in congedo che, dopo l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e fino all'entrata in vigore della legge 24 ottobre 1966, n. 887, già per tre volte sono stati valutati e giudicati idonei ma non iscritti in quadro di avanzamento, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità, ai soli fini economici, al grado superiore nella posizione di « a disposizione » se, dopo la promozione di tutti i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza, non erano stati raggiunti dai limiti di età previsti per il grado rispettivo.

Restano ferme per gli ufficiali suddetti tutte le altre disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento.

Per gli ufficiali che sono stati valutati e promossi nella posizione di ausiliaria non si procede a nuova valutazione.

ART. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante a lire 12 milioni, sarà fronteggiato con i normali stanziamenti di bilancio imputati al capitolo stipendi e assegni dello stato di previsione della spesa, per il 1967, del Ministero delle finanze.